



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3

Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione. 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, università, organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività correlate.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it